

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-810 del 13/02/2024
Oggetto	VARIANTE DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: IMOLA (BO) TITOLARE: COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL <i>ì</i> IN SIGLA CTI - CODICE PRATICA N. BO00A0215/23VR
Proposta	n. PDET-AMB-2024-842 del 12/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: VARIANTE DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: IMOLA (BO)

TITOLARE: COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL - IN SIGLA CTI -

CODICE PRATICA N. BO00A0215/23VR

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2023 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 998/2022 che con decorrenza dal 01/01/2023 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area con particolare riferimento all'incarico di funzione Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli (ex Demanio idrico); con delega quale sostituto della Responsabile di Area in caso di momentaneo impedimento o assenza per periodi di breve durata alla sottoscrizione di provvedimenti indifferibili ed urgenti relativi ai procedimenti di competenza;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitan (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;
- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;
- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41 (RR 41/2001), come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;
- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata

massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata la Determina n. 2679 del 26/05/2021 con la quale è stato rilasciato alla ditta COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL - IN SIGLA CTI - C.F.: 00287060370 **il rinnovo della concessione preferenziale al prelievo di acque pubbliche sotterranee** riconosciuta con Determina n. 15921/2005 (**procedimento BO00A0215/06RN01**), con scadenza il 31/12/2030, alle seguenti condizioni:

- con una portata massima di 15 l/s per complessivi 8.000 mc/a (metri cubi/anno), da luglio a settembre, da un pozzo (di seguito denominato **pozzo 1**), profondo 64 m, ubicato sul terreno censito al Foglio 105 mappale 18 del Catasto del comune di Imola (BO), nel punto di coordinate UTM RER: X:715395 Y:918089, ad uso irrigazione agricola di soccorso di coltivi arborei di circa 34 ettari (ha) di estensione; con obbligo di misura e di trasmissione delle portate e dei volumi annuali di prelievo;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2023/112202 del 27/6/2023 (procedimento **BO00A0215/23VR**), con la quale il concessionario ha **richiesto le seguenti varianti alla concessione sopra richiamata:**

- **aumento del volume di prelievo complessivo** di concessione **fino a 224.334 mc/a**, ad uso irrigazione agricola di circa 74,35 ha di terreni, da aprile a ottobre, e ad uso trattamenti fitosanitari per tutto l'anno, **di cui:**

✓ 139.296 mc/a per l'irrigazione di 34,8239 ha di terreni coltivati a noce; sostenendo, mediante Relazione Agronomica, che i noceti specializzati da frutto devono considerarsi colture irrigue con un fabbisogno irriguo pari a circa 4.000 mc/ha, per il periodo estivo, **diversamente da quanto previsto dalla pianificazione regionale con DGR 1415/2016 che le considera colture non irrigue;**

✓ 57.951 mc/a per l'irrigazione di 30,5004 ha di terreni coltivati a vite;

✓ 27.088 mc/a per l'irrigazione di 9,0292 ha di terreni coltivati a seminativi irrigui e non irrigui, a rotazione;

- **aumento del numero dei pozzi**, in assenza di altre fonti di approvvigionamento idrico. Il prelievo si effettuerebbe oltre che dal **pozzo 1** anche dal pozzo (di seguito denominato **pozzo 2**), ubicato sul terreno censito al Foglio 105 mappale 166 (ex 55) del Catasto del comune di Imola (BO), oggetto dell'istanza Prot. n. PG/2022/190122 del 18/11/2022 di rinnovo della concessione preferenziale di acque pubbliche sotterranee, riconosciuta alla ditta CTI con determina n. 16696 del 19/12/2007, ad uso irrigazione agricola, **con una portata massima di 13 l/s per complessivi 10.600 mc/a per l'irrigazione agricola di circa 65 ha di terreno di cui circa 33 per gli stessi coltivi arborei (noceti) irrigati con il pozzo 1 (procedimento BO00A0469);**

viste le integrazioni presentate dal richiedente, assunte agli atti al Prot. n. PG/2023/154361 del 12/09/2023, dalle quali si evince che:

- **i pozzi sono ubicati** nei seguenti punti di coordinate UTM
RER: Pozzo 1: X=715.388 Y=918.082; Pozzo 2: X=715.131
Y=917.919;

- **i volumi di prelievo effettuati dal pozzo 1 nel periodo 2021-2023 sono stati mediamente pari a 7.900 mc/a;**

- **i pozzi sono collegati al medesimo impianto di irrigazione e sono attivati, indistintamente,** a seconda delle esigenze dei vari terreni aziendali, con una portata massima di 15 l/s dal pozzo 1 e di 10 l/s dal pozzo 2, per un totale complessivo di 25 l/s;

- **il pozzo 2 è in uso con le stesse modalità di prelievo riconosciute in concessione preferenziale sin dal 31/12/2007:** *"anche se negli ultimi anni il perdurare dei periodi estivi molto siccitosi avrebbe richiesto volumi maggiori"*, come dichiarato dal Legale Rappresentante di CTI;

dato atto delle seguenti caratteristiche tecniche dei pozzi fornite dal richiedente:

- il pozzo 1 è costituito da una colonna di captazione in ferro di 220 mm di diametro, profonda 64 m da p.c., con tratto filtrante presunto tra -59 e -64 m di profondità, completato con elettropompa sommersa di 20 KW di potenza e con contatore dei volumi di prelievo;

- il pozzo 2 è costituito da una colonna di captazione in ferro di 165 mm di diametro, profonda 100 m da p.c., con tratto filtrante presunto tra -95 e -100 m di profondità, completato con elettropompa sommersa di 12,90 KW di potenza, **privo di contatore dei volumi di prelievo;**

dato atto che con Verbale di accertamento di illecito amministrativo B023V0048 del 16/10/2023, agli atti in data medesima con Prot. n. PG/2023/175327, è stato contestato alla ditta CTI il prelievo dal pozzo 2 per un volume massimo di 10.600 mc/a, a partire dal 2008 in modo continuativo, in assenza di titolo concessorio, non avendo presentato la domanda di rinnovo della concessione preferenziale entro il termine previsto del 31/12/2007;

dato atto che ricorrono per la ditta richiedente i requisiti previsti dall'art. 5, comma 3 del RR n. 41/2001 per ottenere una unica concessione da più opere di presa qualora le stesse siano ubicate all'interno della stessa unità aziendale e siano utilizzate per l'approvvigionamento della medesima unità;

considerato che:

- l'istanza presentata di varianti alla concessione di acque pubbliche è assoggettata alla disciplina prevista per il rilascio di nuova concessione ordinaria dal Titolo II del RR N. 41/2001;

- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione è assimilabile a quello "irrigazione agricola" i sensi dell'art. 152, comma 1 lett. a1) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

considerato che il prelievo richiesto non è ubicato all'interno del Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

dato atto che con lettera Prot. n. PG/2023/130336 del 27/07/2023 è stata comunicata alla ditta CTI **l'archiviazione dell'istanza di rinnovo di concessione Prot. n. PG/2022/190122 del 18/11/2022 (procedimento B000A0469)**, in quanto sostituita dalla richiesta di variante di concessione presentata (procedimento B000A0215/23VR);

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda presentata sul BURER n. 282 del 11/10/2023 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto della mancata trasmissione del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art.12 del RR n.41/2001 con Prot. n. PG/2023/158651 del 19/09/2023 all'Ente Città Metropolitana di Bologna che, pertanto, si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990;

preso atto del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/01, al Consorzio di Bonifica Renana, assunto agli atti al Prot. n. PG/2023/193736 del 15/11/2023, ed espresso in senso favorevole, senza prescrizioni, all'utilizzo di acque sotterranee ad uso irriguo, in quanto area potenzialmente irrigabile da canali consortili ma con scarsità di approvvigionamento;

verificato che ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse, il prelievo dai due pozzi:

1. **interessa**, ai sensi degli aggiornamenti della DGR n. 2293/2021, **il corpo idrico sotterraneo: Conoide Santerno -**

confinato inferiore, codice 2510ER DQ2 CCI, caratterizzato: - da stato quantitativo *Buono* e stato chimico *buono*; da assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; da pressioni di tipo 3.2 e impatti di tipo IN e IS, ovvero da prelievi per uso civile potabile che comportano il trasporto in profondità di nitrati e sostanze varie per drenaggio dalla superficie e/o da corpi idrici limitrofi; da soggiacenza piezometrica, nei punti di prelievo, compresa tra 35 e 30 m di profondità da p.c. (2014-2019) e trend positivo (2002-2019); da subsidenza 2011-2016 compresa tra -2,5/0,0 mm/a;

2. **comporta**, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "Direttiva Derivazioni", **un rischio ambientale** (*repulsione*), per impatto *moderato* e criticità *elevata*, per cui la derivazione può diventare compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione, con l'applicazione di particolari misure di mitigazione e nel rispetto di specifiche prescrizioni;

verificato che i quantitativi di acqua richiesti in concessione non sono in eccesso rispetto a quelli previsti dalla DGR n. 1415/2016, per quanto riguarda i terreni coltivati a vite e a seminativi irrigui e non irrigui; mentre, sono in eccesso per i noceti che sono considerate colture non irrigue;

dato atto che nella Relazione agronomica della ditta richiedente i noceti specializzati da frutto sono ritenuti colture irrigue, in quanto la Regione Emilia-Romagna nella recente programmazione 2014-2021 del Piano di Sviluppo Rurale ha finanziato misure aziendali di irrigazione di moderni impianti di nocicoltura, ammettendone implicitamente la necessità di fabbisogno irriguo;

ritenuto, pertanto, **che per l'irrigazione dei noceti**, in considerazione:

- della mancata espressione del parere consultivo richiesto con Prot. n. PG/2023/158651 del 19/09/2023 alla Regione Emilia-Romagna - Settore Programmazione, Sviluppo del territorio e Sostenibilità delle Produzioni, sui fabbisogni irrigui proposti dal richiedente di circa 4.000 mc/ha, per il periodo estivo, in difformità con le previsioni della DGR n. 1415/2016;

- della necessità di contenimento dell'aumento del volume di prelievo richiesto per mitigare il rischio ambientale

connesso alla nuova derivazione;

- dei volumi di prelievo dai pozzi dichiarati da CTI per sostenere finora il fabbisogno idrico che non sono mai stati superiori a quelli concessi da ogni pozzo,

possa essere concesso un volume di prelievo non superiore a quello di un'eventuale irrigazione di soccorso nei mesi più siccitosi, **ovvero di 32.775 mc/a**, calcolato in coerenza con i quantitativi previsti in questi casi dalla DGR n. 1415/2016, di circa 800 mc/a, per ettaro, con irrigazione a goccia;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti e delle verifiche di compatibilità ambientale eseguite, nulla osta al rilascio della variante di concessione, alle seguenti condizioni:

- **con una portata massima complessiva dai due pozzi di 25 l/s**, di cui 15 l/s dal pozzo 1 e 10 l/s dal pozzo 2;

- **per un volume massimo di 117.814 mc/a**, ad uso irrigazione agricola di circa 74,35 ha di terreni, da aprile a ottobre, e ad uso trattamenti fitosanitari per tutto l'anno, pari alla somma di:

✓ 32.775 mc/a per l'irrigazione di circa 34,8239 ha di terreni coltivati a noce;

✓ 57.951 mc/a per l'irrigazione di circa 30,5004 ha di terreni coltivati a vite;

✓ 27.088 mc/a per l'irrigazione di circa 9,0292 ha di terreni coltivati a seminativi irrigui e non irrigui, a rotazione;

- di inserire un contatore dei volumi di prelievo dal pozzo 2;

- di effettuare la misura del volume di prelievo annuale da ogni pozzo (al 31/12 di ogni anno);

- di effettuare il monitoraggio in continuo dei livelli piezometrici in uno dei due pozzi, a scelta: compatibilmente con le caratteristiche tecniche dei pozzi per l'inserimento di apposito strumento di misura nella colonna di captazione, e, preferibilmente, nel pozzo più utilizzato;

- di trasmettere all'amministrazione i dati di misura di volume di prelievo e di soggiacenza piezometrica, annuali, **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello di misura;

verificato che il concessionario:

- per la concessione dal pozzo 1 (procedimento B000A0215) è in regola con il versamento dei canoni annuali di concessione fino al 31/12/2023;
- per il prelievo dal pozzo 2 (procedimento B000A0469) deve corrispondere i canoni pregressi di concessione preferenziale per gli anni 2001-2007 ed i canoni per il periodo di prelievo senza titolo 2008-2023, comprensivi degli interessi legali maturati nonché dei relativi indennizzi, ai sensi dell'art. 17 del RD 1775/1933 e dell'art. 51 della LR 24/2009;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della presente concessione:

- di € 195,00 per le spese di istruttoria;
- di € 700,07 per i canoni pregressi, gli interessi legali e gli indennizzi per le annualità 2001 - 2023;
- di € 559,17 per il canone di concessione 2024;
- di € 309,17 per l'adeguamento del deposito cauzionale;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2024/23738 del 07/02/2024;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come da documentazione agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL - IN SIGLA CTI - C.F.: 00287060370, con decorrenza dal 01/01/2024, **la variante sostanziale alla concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee** rilasciata con Determina n.2679 del 26/05/2021, alle seguenti condizioni:

- **mediante due pozzi** ubicati in comune di Imola (BO), come di seguito distinti:

✓ **pozzo 1** ubicato sul terreno censito al Catasto al Foglio 105 mappale 18 nel punto di coordinate geografiche UTM RER X=715.388 Y=918.082;

✓ **pozzo 2** ubicato sul terreno censito al Catasto al Foglio 105 mappale 166 nel punto di coordinate geografiche UTM RER X=715.131 Y=917.919;

- **con una portata massima complessiva dai due pozzi di 25 l/s**, di cui 15 l/s dal pozzo 1 e 10 l/s dal pozzo 2, **per un volume massimo di 117.814 mc/a**, ad uso irrigazione agricola, da aprile a ottobre, e ad uso trattamenti fitosanitari per tutto l'anno.

La concessione è inoltre soggetta alle seguenti condizioni:

a) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

b) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2033**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

c) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

d) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

e) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente

concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale 2024** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 559,17**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di dare atto che, il Concessionario per il prelievo dal pozzo 2 (procedimento BO00A0469) ha corrisposto l'importo di € 700,07, pari alla somma dei canoni pregressi di concessione preferenziale per gli anni 2001-2007 e dei canoni per il periodo di prelievo senza titolo 2008-2023, comprensivi degli interessi legali maturati, nonché dei relativi indennizzi, ai sensi dell'art. 17 del RD 1775/1933 e dell'art. 51 della LR 24/2009; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2024, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2024, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

8) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. è fissata in **€ 559,17**, corrispondente ad una annualità del canone stabilito ed ha necessitato di un versamento **di € 309,17=**, in aggiunta agli importi originariamente versati di € 51,65 (procedimento B000A0215) e di € 198,35 (procedimento B000A0215/06RN01); importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

9) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

13) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

14) il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibirin;

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Per Patrizia Vitali

firma il titolare dell'incarico di funzione delegato

Ubaldo Cibirin

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL - IN SIGLA CTI - C.F.: 00287060370,

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene dal corpo idrico sotterraneo: Conoide Santerno - confinato inferiore, codice 2510ER DQ2 CCI, mediante due pozzi mediante due pozzi ubicati in comune di Imola (BO), come di seguito distinti:

- **pozzo 1** ubicato sul terreno censito al Catasto al Foglio 105 mappale 18 nel punto di coordinate geografiche UTM RER X=715.388 Y=918.082;

- **pozzo 2** ubicato sul terreno censito al Catasto al Foglio 105 mappale 166 nel punto di coordinate geografiche UTM RER X=715.131 Y=917.919,

così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) il pozzo 1 è costituito da una colonna di captazione in ferro di 220 mm di diametro, profonda 64 m da p.c., con tratto filtrante presunto tra -59 e -64 m di profondità, completato con elettropompa sommersa di 20 KW di potenza e con contatore dei volumi di prelievo;

il pozzo 2 è costituito da una colonna di captazione in ferro di 165 mm di diametro, profonda 100 m da p.c., con tratto filtrante presunto tra -95 e -100 m di profondità, completato con elettropompa sommersa di 12,90 KW di potenza;

C) il prelievo è stabilito con una portata massima complessiva dai due pozzi di 25 l/s, di cui 15 l/s dal pozzo 1 e 10 l/s dal pozzo 2, per un volume massimo di 117.814, mc/a, ad uso irrigazione agricola, da aprile a ottobre, e ad uso trattamenti fitosanitari per tutto l'anno, di circa 74,35 ha di terreni di cui: 34,8239 ha di terreni coltivati a noce; 30,5004 ha di terreni coltivati a vite; 9,0292 ha di terreni coltivati a seminativi irrigui e non irrigui, a rotazione.

Tale uso è assimilabile a quello di **irrigazione agricola**, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. a1) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa. **In caso di variazione di estensione dei terreni irrigui e delle tipologie colturali, non si dovrà comunque superare i quantitativi di prelievo concessi, né modificare il periodo**

di prelievo stabilito. In caso contrario, dovrà essere preventivamente acquisito il titolo di variante.

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3 Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario deve:

- installare un contatore dei volumi di prelievo **sulla tubazione di mandata della pompa sommersa del pozzo 2, prima della sua messa in esercizio;**
- installare **un dispositivo di misura in continuo dei livelli piezometrici,** in uno dei due pozzi, a scelta: compatibilmente con le caratteristiche tecniche dei pozzi, e, preferibilmente, nel pozzo più utilizzato, **prima della sua messa in esercizio;**
- effettuare la misura:
 - ✓ del volume annuale prelevato da ogni pozzo (al 31/12 di ogni anno) e quello complessivo;
 - ✓ dei livelli piezometrici in continuo nel pozzo prescelto;
- **trasmettere all'amministrazione** i dati di volume di prelievo e di soggiacenza piezometrica misurati annualmente, **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello di misura (quelli piezometrici in formato editabile e, graficamente, sotto forma di diagrammi tempo/soggiacenza riferiti ad ogni anno).

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo.

In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2033. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art. 6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto.

Art.8

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.